

# Giuffrè Informatica

Agenzia per la Basilicata

## PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di QUANTO INOLTRO, un sistema molto simile a quello delle raccomandate postali A/R. Il sistema di posta elettronica certificata risolve alcune carenze intrinseche della raccomandata tradizionale, una tra queste la conoscibilità certa della casella mittente e, quindi, del titolare della casella di PEC, (mentre non è tracciato con certezza colui che spedisce una raccomandata tradizionale);

"Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.

Importante problematica è quella della conservazione del documento stesso e della ricevuta inviata dal proprio server, attestante l'avvenuta spedizione. Infatti l'unica effettiva "PROVA DI SPEDIZIONE" è quella della ricevuta digitale, e non la stampa cartacea della stessa che non avrebbe alcun VALORE PROBATORIO, non essendo a sua volta "CERTIFICATA".

Pertanto è consigliabile organizzare i documenti informatici associandoli al fascicolo elettronico, in modo tale da poter reperire in maniera rapida TUTTI I DOCUMENTI DIGITALI REDATTI DALL'AVVOCATO, O QUELLI DI CONTROPARTE SCANNERIZZATI, E TUTTE LE RICEVUTE PERVENUTE IN FASE DI INVIO DI DOCUMENTI TRAMITE PEC, O RICEVUTI CON IL MEDESIMO MEZZO.

## Firma Digitale

La **firma digitale** è basata sulla tecnologia della crittografia a chiave pubblica o **PKI**. Dal punto di vista informatico essa rappresenta un sistema di autenticazione di DOCUMENTI DIGITALI tale da garantire il non ripudio.

La nozione di firma digitale ha in Italia anche un'accezione giuridica, in quanto individua quel tipo di firma che può essere apposta ai documenti informatici alla stessa stregua di come la firma autografa viene apposta ai documenti tradizionali.

Nell'[ordinamento giuridico italiano](#) il termine **firma digitale** sta ad indicare un tipo di firma elettronica, basato su crittografia asimmetrica, alla quale si attribuisce piena efficacia probatoria, tale da potersi equiparare, sul piano sostanziale, alla firma autografa. Questo è possibile in quanto colui che appone la firma digitale deve essere in possesso della chiavetta rilasciata dall'ordine degli avvocati, ed in più deve conoscere il PIN personale. Pertanto è molto importante per l'avvocato essere assai prudente a concederne l'uso a terzi, in quanto il documento firmato digitalmente non è ripudiabile.

\*

### Utilizzo della firma digitale

La firma digitale è uno strumento e come tale deve essere utilizzato nei modi e nei casi appropriati.

La firma digitale è utile nel momento in cui è necessario sottoscrivere un documento informatico (File di testo composto con i più comuni Word Processor), ottenendo la garanzia di **integrità** dei dati oggetto della sottoscrizione e di **autenticità** delle informazioni relative al sottoscrittore.

La garanzia che il documento informatico, dopo la sottoscrizione, non possa essere modificato in alcun modo in quanto, durante la procedura di verifica, eventuali modifiche sarebbero riscontrate, la certezza che solo il titolare del certificato possa aver sottoscritto il documento perché non solo possiede il dispositivo di firma (smartcard/tokenUSB) necessario, ma è anche l'unico a conoscere il PIN (Personal Identification Number) necessario per utilizzare il dispositivo stesso, unite al ruolo del certificatore che garantisce la veridicità e la correttezza delle informazioni riportate nel certificato (dati anagrafici del titolare), forniscono allo strumento "firma digitale" caratteristiche tali da non consentire al sottoscrittore di **disconoscere la propria firma digitale**.

La firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico, nella procedura di archiviazione documentale e nel mandato.

# Giuffrè Informatica

## Agenzia per la Basilicata

\*

### **La validità della firma digitale nel tempo**

Esiste un altro aspetto degno di approfondimento che riguarda sempre il valore probatorio della firma digitale.

Ma prima è necessario ricordare che il certificato del titolare (l'elemento che consente di ricondurre le chiavi crittografiche usate ad una persona fisica) ha un periodo di validità, ma può anche essere revocato o sospeso(1) prima della naturale scadenza. La revoca e la sospensione(2) sopravviene in diversi casi, quali la sottrazione o lo smarrimento del dispositivo di firma, quando le informazioni contenute nel certificato non sono più corrette (Tizio dal certificato risulta amministratore unico di tale società, lasciando la società il certificato dovrà essere revocato) (3).

**Ciò premesso, è evidente che potrebbero nascere delle problematiche legate alla necessità di poter fruire di un documento informatico sottoscritto con firma digitale in un momento temporale di molto posteriore a quello in cui la firma è stata prodotta, quando il relativo certificato è scaduto, revocato o sospeso.**

**In queste circostanze è quindi necessario riuscire a collocare nel tempo, in modo opponibile ai terzi, l'esistenza della firma del documento in questione in modo da poter dimostrare che la stessa è stata prodotta in un momento in cui il relativo certificato era ancora valido.**

**Per far ciò basta utilizzare il servizio di marcatura temporale(4) tramite il quale si può associare - quando si ritiene necessario - ad un documento informatico una sorta di "etichetta elettronica" già sottoscritto, allo scopo di dimostrare che tale documento recante una data firma esisteva in un ben preciso momento. Il riferimento temporale opponibile ai terzi può essere ottenuto attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata**, della segnatura di protocollo e attraverso la procedura di conservazione documentale. L'utilizzo di tali modalità sono però ancora prerogativa esclusiva delle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 39 del DPCM 13 gennaio 2004), e lo saranno almeno a tutto il mese di settembre 2009. Con l'entrata in vigore del DPCM 30 marzo 2009, la segnatura di protocollo e la posta elettronica certificata potranno essere fruite erga omnes.

1 La revoca e sospensione del certificato hanno lo stesso effetto giuridico: le firme digitali generate sulla base di un certificato scaduto, revocato o sospeso, non producono alcun effetto giuridico (equivalgono a mancata sottoscrizione).

2 La revoca è irrevocabile, la sospensione è una condizione transitoria del certificato che può evolvere in revoca o "annullamento della sospensione". La sospensione è un istituto a tutela del titolare: il titolare non trova più il dispositivo di firma, ma non è certo se si trova a casa o se gli sia stato sottratto. In via cautelativa sospende il certificato per poi riattivarlo (annullamento della sospensione) o revocarlo a seconda del caso.

3 Nel caso indicato è la società che, in qualità di "terzo interessato", avrà l'interesse e l'obbligo di richiedere al certificatore la revoca del certificato di firma digitale dell'ex amministratore.